



Comune di Montenero di Bisaccia

Provincia di Campobasso

www.comune.montenerodibisaccia.cb.it

comune.montenerodibisaccia@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 7, DEL 06/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – SOSPENSIONE IN VIA PRECAUZIONALE, DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 08 FEBBRAIO AL 12 FEBBRAIO 2021.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal Covid-19;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerato che sul territorio comunale vi sono attualmente alcuni casi di alunni positivi al COVID-19, di docenti e varie altre persone in isolamento precauzionale, con potenziale rischio di allargamento dello spettro del contagio ad altri soggetti che gravitano sul territorio comunale;

Tenuto conto:

- dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco il potere di esercitare le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; - del successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e quale Autorità Sanitaria Locale;

- del R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie disposizioni il ruolo e le funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Sentito per le vie brevi il Dipartimento di Igiene e Sanità competente, il quale ha dato riscontro positivo alla adozione della presente ordinanza, anche in considerazione dell'afflusso di studenti e docenti fuori residenza presso il Comune di Montenero e che taluni Sindaci dei comuni limitrofi hanno similmente provveduto all'adozione di provvedimenti sospensivi delle attività scolastiche;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti;

Visto l'art. 3 del DPCM del 1° marzo 2020;

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020;

Visto il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021;

Vista la legge n. 241/1990;

Visti gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e trascritti, la sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dal 8° febbraio al 12 febbraio 2021.

AVVERTE

In caso di inosservanza alla presente ordinanza, l'intervento sarà effettuato coattivamente, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Molise nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

Che la presente ordinanza è efficace dal giorno 8 Febbraio 2021 al 12 Febbraio 2021, è comunicata al Prefetto di Campobasso e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune nei modi di legge.

La presente Ordinanza è trasmessa:

Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Montenero di Bisaccia

, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

- all'ASREM.
- Alla Stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia
- Alla Polizia Locale

Montenero di Bisaccia, 06.02.2021



IL SINDACO

Giudica Cosulich